

Unione degli Industriali della Provincia di Imperia



18100 Imperia, Viale Matteotti 32
Telefono: (0183) 65.05.51
Fax: (0183) 64.245
Casella Postale 90
C.F. 80000870081
E-mail: ui@unindustria.im.it
Site: www.unindustria.im.it

Alle Spettabili
AZIENDE ASSOCIATE
DEL SETTORE EDILE

LORO SEDI

Imperia, 4 agosto 2005
Prot. n. 1967/
PDP/sc

CIRCOALRE N. 35

Circolare del Ministero del lavoro n. 30/05 del 15 luglio 2005 – Apprendistato.

In relazione a taluni dubbi interpretativi derivanti dal nuovo comma 5 bis all'art. 49 del decreto legislativo 276/2003, introdotto con il Decreto sulla competitività, il Ministero del lavoro ha emanato l'allegata circolare che fornisce alcuni chiarimenti circa l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante.

La nuova norma dispone che fino all'approvazione delle leggi regionali che devono disciplinare i profili formativi di intesa con le parti sociali, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

La circolare del Ministero chiarisce che la suddetta disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore affida la definizione della materia agli stessi soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro e che le stesse parti sociali possono concordare la suddetta disciplina senza attendere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro anche per il tramite di accordi interconfederali.

Il contratto di apprendistato professionalizzante, essendo caratterizzato dalla componente formativa, può ritenersi operativo con riferimento ai quei contratti collettivi nazionali di lavoro che hanno determinato direttamente i profili formativi, che li hanno rinviiati agli enti bilaterali o che hanno utilizzato studi e prassi già esistenti e codificate dall'Isfol (nel caso del settore edile l'accordo del 31

maggio 2005 rimanda ai profili elaborati in occasione dell'apprendistato di cui alla legge Treu n.196/97).

Il Ministero comunque, nel caso di dubbi sull'operatività di alcuni contratti, autorizza all'uso dell'interpello.

Riassumendo, qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda la regolamentazione dell'istituto ma non contenga i profili formativi, le parti potranno determinarne i contenuti o con riferimento ai profili predisposti dall'Isfol, o mediante gli enti bilaterali, tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali, in quelle regioni dove si sia avviata la sperimentazione.

A tal fine restano in vigore le sperimentazioni regionali e le relative delibere di giunta purché compatibili con quanto disposto dal d.lgs.276 del 2003.

Le parti sociali ove sussistano sperimentazioni in atto dovranno uniformarsi ad esse nello spirito del decreto legislativo n.276, che vede in collaborazione i livelli nazionali, regionali e parti sociali.

In mancanza di regolamentazione regionale, gli enti bilaterali possono determinare le modalità di erogazione ed articolazione della formazione e, nei contratti in cui ciò sia stabilito, gli stessi possono dare un parere di conformità rispetto ai profili. Non sono da considerarsi legittime le clausole contrattuali che subordinino la stipula del contratto di apprendistato, o il parere di conformità per quanto attiene i profili formativi del contratto, all'iscrizione all'ente bilaterale o ad altra condizione non prevista dal legislatore nazionale. È fatto obbligo di parere di conformità da parte degli enti bilaterali ove tale obbligo sia previsto da una legge regionale.

La formazione formale, interna o esterna all'azienda, deve prevedere un minimo di 120 ore all'anno.

Per formazione formale si intende la formazione realizzata in strutture accreditate o all'interno dell'azienda secondo percorsi strutturati on the job o affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità di cui alle sperimentazioni in atto ovvero dalle future leggi regionali.

Restano valide le distinzioni tra competenze trasversali e tecnico professionali volte al conseguimento della qualificazione e che saranno individuate quanto a contenuti e durata della formazione, in diretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione.

Si ricorda che le competenze di base trasversali attengono le seguenti aree di contenuti: competenze relazionali, organizzazione, disciplina del lavoro e sicurezza.

Ove esistano le sperimentazioni, e comunque in attesa delle leggi regionali, il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza dei profili formativi individuati dalle Regioni.

La circolare inoltre precisa che il limite di età massimo dell'apprendistato professionalizzante è di ventinove anni e trecentosessantaquattro giorni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata compresa tra due e sei anni. Pertanto non possono essere avviati rapporti di apprendistato di breve durata ovvero al di sotto della soglia dei due anni. In caso di necessita' da parte delle aziende di assunzione di giovani e adolescenti per periodi brevi si rimanda all'utilizzo dello strumento dei tirocini estivi di orientamento la cui regolamentazione e rimessa alla competenza delle Regioni.


A conferma di quanto già precisato dall'Ance dal primo giugno si dovrà dar corso all'adeguamento retributivo degli apprendisti assunti con la vecchia disciplina e rientranti nell'apprendistato professionalizzante e cioè il cui rapporto di apprendistato si sia avviato a diciotto anni.

Sono fatti salvi da tale adeguamento i rapporti di apprendistato avviati per i giovani di età inferiore ai diciotto anni per i quali continua ad applicarsi la percentualizzazione. Per questi ultimi e per quanto attiene l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione che riguarda i giovani tra i 15 e 18 anni, la circolare rinvia alla legge n. 196/97 e per la parte economica e normativa nonché con riguardo ai contenuti formativi sono ad esso applicabili le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato.

La dicitura primo inserimento deve riferirsi a quei giovani che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro in edilizia e per quei contratti di apprendistato che si sono interrotti senza giungere alla finalizzazione per la quale sono stati avviati.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Giuseppe Argirò)



Allegati.c.s.